

Da: sinatasforlicesena@libero.it

Oggetto: Al personale Amministrativo - chiarimenti valutazione personale ata

Data: 26/07/2024 18:58:24



Carissimi colleghi,

Pensando di far cosa gradita, di seguito alcune indicazioni sui dubbi in comune per quanto riguarda la valutazione delle istanze di terza fascia del personale ATA

1. In tutti i profili si valuta **una sola certificazione informatica**, se nel triennio precedente era stata già valutata si lascia quella in quanto è più favorevole come punteggio;
2. La certificazione digitale deve essere diversa o deve avere data differente da quella utilizzata come certificazione di alfabetizzazione digitale, quindi parliamo per tutti i profili tranne quello del collaboratore scolastico in quanto per questi ultimo la certificazione di alfabetizzazione non è obbligatoria;
3. per il profilo da collaboratore scolastico si accede: diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o certificato di competenze relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 - con promozione alla classe IV - da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione; diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, **qualsiasi diploma di maturità**, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, **entrambi di durata triennale**, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni;
4. OPERATORE SCOLASTICO ATTENZIONE! bisogna distinguere l'attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali rilasciato da un istituto superiore di secondo grado per intenderci, nel nostro caso le scuole che hanno il su detto indirizzo di studio è: su Forlì l'Istituto professionale Ruffilli e su Cesena Il Versari Macrelli ho preso queste due scuole per darvi meglio un'idea, detto attestato è differente dalla qualifica di operatore socio sanitario osa o oss in quanto questi ultimi **sono percorsi da 1500 ore** e non valgono come titolo di studio di accesso. Nel caso dell'operatore scolastico si accede nel seguente modo: se il candidato possiede come titolo di studio il diploma professionale di operatore dei servizi sociali, non ha necessità di accompagnare il titolo con la certificazione oss oppure osa, se invece il candidato ha un qualsiasi diploma di maturità, per accedere al profilo deve possedere **ANCHE** la certificazione oss oppure osa, le certificazioni oss e osa NON SONO TITOLI VALIDI PER L'ACCESSO, occorre sempre diploma o qualifica come da normativa;
5. FATE ATTENZIONE ai punteggi del 2014, in alcuni casi ricalcola la laurea, in altri la certificazione informatica e in altri ancora fa al servizio militare, in questi casi è consigliabile contattare il candidato e fare chiarezza, facendovi inviare una dichiarazione per iscritto.

Segretario Provinciale Forlì - Cesena - Rimini

Dott.ssa Valentina Zizzari